



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 74772 del 6 maggio 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera b)
– Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Coadiutore di farmacia ccnl per i dipendenti da farmacia privata

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta Regione chiede di sapere se un soggetto che ha svolto l'attività di vendita di cosmetici, integratori, alimenti per l'infanzia e dietetici presso una farmacia in qualità di "Coadiutore di Farmacia" inquadrato al III livello del CCNL per i dipendenti da farmacia privata negli ultimi dieci anni, possa considerarsi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciale al dettaglio inerenti il settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Al riguardo, si fa presente che, il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha "*... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestatato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Con riguardo alla tipologia di impresa presso la quale il soggetto in questione ha operato, la scrivente Direzione ritiene di precisare quanto segue.

Sulla base della legge 11 giugno 1971, n. 426 "*Disciplina del commercio*" e del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 "*Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio*", recante la disciplina in materia di esercizio dell'attività commerciale antecedente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i titolari di farmacie, così come i titolari di rivendite di generi di monopoli e di impianti di distribuzione automatica di carburanti, avevano diritto ad ottenere, ove la richiedessero, una tabella merceologica ad essi riservata per la vendita di determinati prodotti.



Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114 del 1998, ad opera dell'articolo 26 dello stesso, è stato abrogato il D.M. n. 375 del 1988 con l'esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9.

Il citato comma 9 dell'articolo 56 dispone l'istituzione delle tre tabelle speciali, tra cui quella per i titolari di farmacie, il cui contenuto è elencato nell'allegato 9 e comprende, tra gli altri, anche prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati nonché amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati.

Sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente ritiene di poter assimilare tra le imprese esercenti l'attività nel settore alimentare quelle farmacie che abbiano richiesto ed ottenuto la tabella merceologica ad esse riservata ai sensi delle sopracitate disposizioni, che le autorizza alla vendita dei prodotti alimentari indicati.

Fermo quanto sopra, con riferimento al fatto che il soggetto sia "dipendente qualificato", si evidenzia che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

Nel caso in questione, il soggetto è impiegato con la qualifica di "Coadiutore di farmacia" e inquadrato al III livello del CCNL per i dipendenti da farmacia privata.

Sulla base delle informazioni inviate nonché riscontrate direttamente sul CCNL di riferimento, appartengono al Terzo livello quei "*lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza*"; il coadiutore di farmacia, in particolare "*è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra il personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici*".

Stante quanto sopra, ad avviso della scrivente, la qualificazione prescritta potrebbe essere riconosciuta a condizione che il soggetto in questione abbia effettivamente svolto mansioni che abbiano avuto diretta attinenza con la vendita di prodotti alimentari preconfezionati.

Infine, per completezza di informazioni, si evidenzia che la scrivente Direzione con la nota n. 0230607 del 8-11-2012 non ha riconosciuto il possesso del requisito professionale ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. al titolare di una rivendita di generi di monopolio in possesso della relativa tabella speciale prevista dalla sopracitata normativa, in quanto tale tabella prevede solo in minima parte la vendita di generi alimentari (solo pastigliaggi).

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)